

Comunicato sportello ECM agosto 2022

Gentili Colleghi, di seguito segnaliamo importanti novità deliberate dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua.

1. Con delibera del giorno 8 giugno 2022, in riferimento all'obbligo formativo 2020-2022, la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha dato mandato al COGEAPS di procedere con l'applicazione del bonus ECM di cui all'art. 5-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77 che prevede che:

"i crediti formativi del triennio 2020-2022, da acquisire, ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, attraverso l'attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell'emergenza derivante dal COVID-19";

2. Con delibera dell'8 giugno 2022 la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha modificato il punto 11 del documento denominato "Criteri per l'assegnazione dei crediti alle attività ECM". La modifica sopra indicata è dettagliata nell'allegato di seguito riportato.

DOCENZA, TUTORING E ALTRI RUOLI		
TIPOGIE FORMATIVE	VERIFICHE	CREDITI
Docente/relatore ad eventi residenziali; Docente/relatore ad eventi FAD sincroni (tipologia 9) Docente/relazioni ad eventi FAD asincroni, preparazione materiale/story board e registrazione di un videocorso (tipologia 7, 8) Esperto di contenuto in eventi FAD asincroni/e- learning (tipologia 8): preparazione di progetti/story board, materiale durevole e registrazioni per l'erogazione di un videocorso, valutazione degli apprendimenti/esiti/ricadute/outcome	Documentazione attestata dal Provider	1 credito ogni 20 minuti;
Tutoring in training individualizzato/ formazione sul campo Coordinatore/Responsabile scientifico attività di FSC qualora svolga attività di coordinamento dei gruppi o delle attività, e/o di valutazione degli apprendimenti/esiti/ricadute	Documentazione attestata dal Provider	1, 5 credito l'ora (ora non frazionabile);
Responsabile scientifico in eventi residenziali e FAO sincroni, asincroni (tipologia 7,8, 9) e blended	Documentazione attestata dal Provider	20 % dei crediti erogati ad evento con arrotondamento del primo decimale (per eccesso)
Tutor d'aula in eventi accreditati (RES) Tutor eventi FAD sincroni	Documentazione attestata dal	1 crediti/ora (ore non

(tipologia 9)	Provider	frazionabili);
Tutor FAD asincrono (tipologia 7 e 8)	Documentazione attestata dal Provider	5 crediti/per mese di tutoraggio (fino ad un massimo di 30 crediti per evento);
Moderatore in eventi RES e FAD sincroni (tipologia 9) laddove svolge il ruolo di presentazione e supporto ai relatori, di facilitatore ed animatore nei momenti di discussione.	Documentazione attestata dal Provider	1 credito a sessione di moderazione

3. Con delibera dell'8 giugno 2022 la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha modificato alcuni **paragrafi del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario.**

Con delibera dell'8 giugno 2022 la Commissione ha aggiornato i seguenti paragrafi:

- Paragrafo 3.1. "Attività formative non erogate *daprovider*";
- Paragrafo 3.2.1 "Pubblicazioni scientifiche";
- Paragrafo 3.3. "Tutoraggio individuale";
- Paragrafo 3.5. "Autoformazione".

3.2. Attività di ricerca scientifica

3.2.1. Pubblicazioni scientifiche

3.1. Attività formative non erogate da *provider*

Le attività di "formazione individuale" comprendono tutte le attività formative non erogate da *provider*. Tali attività possono consistere in:

a) attività di ricerca scientifica:

1. pubblicazioni scientifiche (vedi Allegato IV);
2. studi e ricerca (vedi Allegato V);
3. i corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica.

b) tutoraggio individuale (vedi Allegato VI);

c) attività di formazione individuale all'estero (vedi Allegato VII); d) attività di autoformazione (vedi Allegato VIII).

Per il triennio formativo in corso i crediti maturabili tramite le suddette attività di formazione individuale (voci a, b, c, e d) non possono complessivamente superare il 60% dell'obbligo formativo triennale tenendo conto anche dei crediti acquisibili con le docenze, fermo restando il limite del 20% per l'autoformazione di cui al successivo §3.5, **ivi includendo l'attività di studio finalizzata alla docenza in master universitari, corsi di alta formazione e di perfezionamento e le scuole di specializzazione.**

3.2. Attività di ricerca scientifica

All'interno del par. 3.2 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario dedicato all'attività di ricerca scientifica è **inserito il par. 3.2.3. rubricato "Corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica** (Regolamento EU n.536/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, Dlgs 52/2019 e del DM 30 novembre 2021 art 7)", il cui contenuto si riporta di seguito:

I corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica devono essere erogati da:

- Strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private accreditate;
- Strutture sanitarie e sociosanitarie private i cui corsi sono validati da società scientifiche;
- Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS);
- Società scientifiche.

I programmi dei suddetti corsi devono essere coerenti alle Linee Guida sulle Good Clinical Practice e i corsi devono prevedere un test finale di verifica dell'apprendimento. I professionisti sanitari che partecipano ai corsi formativi, con evidenza del superamento del test finale, hanno facoltà di chiedere il riconoscimento di 1 credito per ogni ora di frequenza. La richiesta del riconoscimento di tale attività, sulla base dell'impegno orario autocertificato e del superamento del test, deve avvenire tramite il portale o l' APP del Co.Ge.Aps, L'ammontare dei crediti per la frequenza ai suddetti corsi contribuisce al soddisfacimento dell'obbligo formativo limitatamente al 20% dell'obbligo individuale triennale.

I Corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica (Regolamento EU n.536/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, Dlgs 52/2019 e del DM 30 novembre 2021 art 7) saranno riconosciuti nell'ambito della Formazione individuale, come precisato dal par. 1 della presente delibera, a decorrere dal triennio 2020/2022.

3. La disposizione di cui al par. 2 si applica ai soli corsi aventi data inizio evento a partire dal 1 gennaio 2020.

3.2.1. Pubblicazioni scientifiche

I professionisti sanitari autori di pubblicazioni scientifiche censite nelle banche dati internazionali *Scopus e Web ofScience / Web ofKnowledge* maturano il diritto al riconoscimento, per singola pubblicazione, di:

3 crediti (se in posizione preminente: primo, secondo nome e/o ultimo nome o corresponding)
1 credito (se in posizione non preminente).

3.3. Tutoraggio individuale

I professionisti sanitari che svolgono attività di tutoraggio individuale in ambito universitario¹ e

nei corsi di formazione specifica in medicina generale seminariali o pratiche, maturano il diritto al riconoscimento di 1 credito formativo ogni 15 ore di attività.

Sono compresi in tale riconoscimento, altresì, le seguenti figure:

- i Coordinatori/direttori delle attività professionalizzanti dei corsi delle professioni sanitarie di cui alla nota 7;

- il direttore del coordinamento e il direttore delle attività didattiche integrate, seminari o pratiche nei corsi di formazione specifica in medicina generale.

3.5. Autoformazione

L'attività di autoformazione consiste nella lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie, **manuali tecnici per attrezzature di alto livello tecnologico e ogni altra fonte necessaria alla preparazione per l'iscrizione negli elenchi ed albi ministeriali** non accreditati come eventi formativi ECM.

Per il triennio formativo in corso il numero complessivo di crediti riconoscibili per attività di autoformazione non può superare il 20% dell'obbligo formativo triennale, **ivi includendo l'attività di studio finalizzata alla docenza in master universitari, corsi di alta formazione e di perfezionamento e le scuole di specializzazione** valutando, sulla base dell'impegno orario autocertificato dal professionista, il numero dei crediti da attribuire.

Rimane ferma la facoltà di Federazioni, Ordini, di prevedere ulteriori tipologie di autoformazione sulla base delle esigenze delle specifiche professioni.